

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

DI BUDRIO

Sentenza a verbale art. 281 sexies cpc

N. 15/11 R.G.

SENT. N. 69/11 ND  
Cron. 247

Processo verbale della causa

tra

CARROZZERIA [REDACTED], avv. M.Bordoni

e

ALLIANZ SPA

[REDACTED]

[REDACTED], contumaci

con l'intervento volontario di

QUIXA SPA, avv. [REDACTED]

in punto a: risarcimento danni da incidente stradale

Successivamente oggi 28 marzo 2011 ad ore 10.20 nell'ufficio suddetto, davanti alla dott.ssa Maria Grazia Parenti, è comparso l'avv. Carboni in sostituzione dell'avv. Bordoni, come da delega in Corte d'Appello, che nell'interesse dell'attrice rassegna le seguenti conclusioni: " Voglia l'Ill.mo Giudice Adito, respinta ogni contraria istanza, dichiarata in via preliminare l'inammissibilità dell'intervento volontario della Compagnia Quixa Spa per carenza di interesse ad agire ex art. 105 II^ comma cpc; nel merito ritenere fondata la domanda attorea e conseguentemente, dichiarata la responsabilità esclusiva del sig. [REDACTED] e nella causazione del sinistro di cui in premessa, nonché la validità del contratto di cessione del diritto al risarcimento di tutte le voci di danno connesse al danno auto stipulato dal Sig. Gianfranco Peluso e dalla Carrozzeria [REDACTED] in data 8 febbraio 2010, condannare i convenuti, in solido ovvero in alternativa tra loro, al pagamento in favore della Carrozzeria [REDACTED] in

persona del legale rappresentante pro tempore sig. [redacted] con sede in Medicina (BO) via Artigianato 277 delle suddette somme, oltre a rivalutazione ed interessi legali dal di del dovuto al saldo. Nel limite di euro 5.200,00. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre ad IVA, 2% CPA e 12,5% ex art. 14 T.P.F.” L'avv. Carboni deposita nota spese.

Per la convenuta Quixa SpA è presente l'avv. [redacted] in sostituzione dell'avv. [redacted], giusta delega che deposita, la quale nell'interesse della predetta deposita originale della comparsa di intervento con procura alle liti, deduce come da separate note che allega a far parte del presente verbale, rassegnando le seguenti conclusioni: “valutata la congruità dell'offerta di risarcimento pari ad euro 900,00, respingere le domande attoree perché infondate e non provate”. L'avv. [redacted] offre banco judicis l'importo di euro 900,00, mediante assegno bancario n. 3107633295.

L'avv. Carboni contesta integralmente il foglio di note depositato, rilevandone la tardività. In ordine alla offerta oggi formulata, ne rileva la insufficienza e comunque la provenienza da soggetto non titolato al pagamento e pertanto non ritira il predetto assegno.

Discussa la causa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281 sexies cpc il G.d.P. pronuncia la seguente sentenza:

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

L'attrice Carrozzeria [redacted] nella sua qualità di cessionaria del credito da risarcimento danni stipulato con il sig. [redacted] in data 8.2.10, ha convenuto in giudizio la Allianz spa ed il sig. [redacted], per ottenere ai sensi dell'art. 144 Codice delle Assicurazioni il risarcimento dei danni subiti nel sinistro occorso in Otranto il 25.12.2009. Nel giudizio, rimaste contumaci le parti convenute, è intervenuta volontariamente [redacted] compagnia assicuratrice in RCA del sig. Peluso, esponendo di intervenire ex art. 105 cpc in quanto, ai sensi dell'art. 149 CdA, l'assicuratore del

danneggiato diviene legittimato passivo. Parte attrice eccepiva l'inammissibilità di detto intervento, dichiarando di non accettare il contraddittorio con Quixa. L'eccezione è fondata. La legittimazione processuale fondata sull'art. 149 CdA presuppone logicamente che detto articolo sia operante nella procedura di liquidazione di cui trattasi, essendo ormai accertato dalla giurisprudenza di legittimità, anche comunitaria, che la procedura di indennizzo diretto di cui al precedente articolo è procedura facoltativa.

Ne discende che un interesse di Quixa all'intervento adesivo a favore di Allianz potrebbe sussistere solo ed in quanto nel presente giudizio si facesse valere l'azione di risarcimento diretto. Ora, è pacifico che sia il cedente ~~\_\_\_\_\_~~ sia la cessionaria Carrozzeria ~~\_\_\_\_\_~~ hanno da sempre dichiarato di non volersi avvalere di tale procedura (docc. 5-7); l'intervento di Quixa potrebbe quindi interpretarsi come una ultimativa "offerta", al danneggiato, a volersi avvalere dell'azione di risarcimento diretto, eventualmente anche cumulando l'azione ex art. 144 già intrapresa con quella ex art. 149 C.dA, come prospettato dalla difesa dell'intervenuta.

Ma occorre il consenso della parte danneggiata: lo stesso art. 149 CdA al comma terzo prevede che "l'impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a provvedere..."; se il danneggiato stesso, come nel caso di specie, conferma di non accettare il contraddittorio con la propria compagnia assicurativa (cfr. verbale di udienza 14.2.2011) e quindi esclude la richiesta di una richiesta (stragiudiziale) prima, e di una procedura (giudiziale) di risarcimento diretto, poi, non è possibile ravvisare alcun interesse di Quixa a spiegare intervento in favore della compagnia Assicuratrice del responsabile civile.

Questa interpretazione appare al deducente l'unica compatibile con i principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico. Infatti:

- la Corte Costituzionale ha chiarito più volte, da ultimo nella nota sentenza n. 180/09 che il risarcimento diretto è una facoltà concessa al solo danneggiato, che può o meno esercitarla, a sua libera scelta, per ottenere il ristoro del danno subito, quando

sussistono gli altri elementi oggettivi di cui all'art. 149 CdA;

- consentire alle Compagnie di assicurazione di "imporre in giudizio" tale procedura al danneggiato, anche contro la sua volontà, mediante intervento volontario in causa della compagnia gestinaria, costituirebbe quindi applicazione incostituzionale della normativa del Codice delle Assicurazioni; oltre che, per i motivi esplicitati nella predetta sentenza della Suprema Corte, violazione della Direttiva Europea 2005/15/CE in materia di risarcimento danni;
- la sostituzione di un debitore con un altro non è circostanza indifferente per il creditore e il nostro codice civile prevede che per la liberazione del primo debitore occorra l'espresso consenso del creditore (art. 1273 c.c.);
- il danneggiato è e rimane legato contrattualmente alla propria compagnia assicurativa, ex art. 1917 c.c.; pur riconoscendo che l'accertamento della verità deve essere l'unico "faro" del comportamento processuale delle parti, rimane inconfutabile che l'obbligo di "corretta gestione del sinistro" grava sulla compagnia assicurativa (Quixa in questo giudizio) a favore del proprio assicurato [redacted] [redacted]; mentre intervenendo ex art. 149 CdA, l'assicurazione gestinaria deve garantire la correttezza della liquidazione a favore della compagnia debitrice, ovvero l'assicurazione del responsabile civile; in termini processuali, la controparte. La partecipazione al giudizio di una parte portatrice di un tale conflitto di interessi, concessa in deroga ai principi fondamentali dal Codice delle Assicurazioni, non può allora essere imposta al danneggiato, ma richiede il suo espresso consenso; perché rimane il danneggiato l'unico che può decidere se "compromettere" o meno il proprio diritto, facendo gestire al proprio assicuratore anche gli interessi della propria controparte.

Tutto ciò premesso e considerato, non può che concludersi per la inammissibilità dell'intervento volontario ex art. 105 cpc spiegato da [redacted], non risultando esperibile nel presente giudizio l'azione di risarcimento diretto prevista dall'art. 149-150 CdA.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace adito, non definitivamente pronunciando,

- dichiara inammissibile l'intervento in causa effettuato da Quixa ex art. 105 cpc;
- condanna la stessa alla refusione delle spese di lite a favore dell'attrice, che liquida in via equitativa in euro 500,00 oltre accessori di legge;
- dispone la prosecuzione del giudizio per la decisione nel merito; a tal fine rinvia per la definitiva formulazione dei mezzi istruttori al 18 aprile 2011 ore 9.30.

Del ché è data lettura in udienza.

  
IL GIUDICE DI PACE  
IL GIUDICE DI PACE  
p.v. Maria Grazia Parenti

depositato in cancelleria  
oggi..... 28 MAR. 2011 .....



IL CANCELLIERE

